



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.5.2025
COM(2025) 233 final

2025/0111 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione
nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (di seguito, "UE") e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito"), dall'altra del 30 dicembre 2020 (di seguito, "accordo SCC"), prevede regole in materia di cooperazione e coordinamento nel campo del diritto della concorrenza e della sua applicazione. Ai sensi dell'articolo 361, paragrafo 4, dell'accordo SCC, le parti possono concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. Tale accordo integrativo sulla cooperazione in materia di concorrenza fornirà un quadro per la cooperazione esistente.

L'8 giugno 2023, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di concorrenza. I negoziati si sono conclusi, a livello tecnico, nell'ottobre 2024.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza è un accordo integrativo dell'accordo SCC ai sensi dell'articolo 2 di quest'ultimo. Si applicheranno quindi la struttura di governance e l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo SCC, eccezion fatta per il meccanismo di risoluzione delle controversie, che ai sensi dell'accordo SCC non è applicabile in materia di concorrenza.

Lo scopo dell'accordo di cooperazione in oggetto è promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito dall'altro, ai fini di una più efficiente applicazione del diritto della concorrenza dell'UE e del Regno Unito. L'accordo in oggetto, quindi, consente non solo alla Commissione, ma anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE che attuano il diritto europeo in materia di concorrenza, di cooperare direttamente con l'autorità garante della concorrenza del Regno Unito (l'"Autorità per la concorrenza e i mercati", *Competition and Markets Authority*).

L'obiettivo dell'UE e del Regno Unito è l'efficace applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, anche per contrastare le pratiche anticoncorrenziali a dimensione internazionale, allo scopo di garantire il funzionamento efficiente dei loro rispettivi mercati e degli scambi fra di essi. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza fornisce un quadro per la cooperazione esistente, allo scopo di rafforzare la relazione dell'UE e dei suoi Stati membri con il Regno Unito. La proposta di decisione del Consiglio allegata autorizza la conclusione di tale accordo di cooperazione in materia di concorrenza.

• **Compatibilità con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'UE ha concluso accordi bilaterali di cooperazione nel settore della politica della concorrenza allo scopo di strutturare e agevolare la collaborazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza straniere. Esempi di accordi di cooperazione in materia di concorrenza comprendono quelli con gli Stati Uniti¹ (1991), il Canada² (1999), il

¹ Accordo tra le Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza, GU L 95 del 27.4.95, pag. 47, quale rettificato in GU L 131 del 15.6.95, pag. 38.

² Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 49.

Giappone³ (2003) e la Corea del Sud (2009)⁴. Tali accordi contengono diversi strumenti di cooperazione nel settore della politica della concorrenza e vengono ritenuti molto validi. Il loro principale vantaggio è che consentono una cooperazione afferente ai singoli casi, in un quadro strutturato, e contribuiscono quindi a un'applicazione più efficiente del diritto della concorrenza.

- **Compatibilità con le altre normative dell'UE**

Lo scopo della politica della concorrenza è garantire che i mercati apportino maggiori vantaggi ai consumatori, alle imprese e alla società nel suo complesso. La politica della concorrenza contribuisce pertanto ai più ampi obiettivi dell'UE, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, la crescita e gli investimenti. La Commissione persegue tale obiettivo attuando la normativa in materia di concorrenza, sanzionando le infrazioni e promuovendo una cultura della concorrenza a livello internazionale.

Poter individuare e sanzionare più agevolmente le violazioni delle norme in materia di concorrenza apporterà in ultima analisi vantaggi ai consumatori dell'UE e del Regno Unito e servirà anche a incrementare l'effetto deterrente. Una maggiore efficacia nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza rende i mercati più aperti e competitivi e fa sì che le imprese vi possano competere più liberamente sulla base dei meriti, generando ricchezza e creando posti di lavoro. Offre inoltre ai consumatori una maggiore scelta di prodotti a prezzi inferiori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per un'azione dell'UE è fornita dagli articoli 103 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE. L'articolo 103 TFUE fornisce la base giuridica per l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. L'articolo 352 fornisce la base giuridica del regolamento (CE) n. 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni), poiché l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza riguarda anche la cooperazione nel quadro delle indagini in materia di concentrazioni. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, costituisce la base giuridica per l'adozione da parte del Consiglio della decisione relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di concorrenza, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza rientra nell'ambito della competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, poiché riguarda regole di concorrenza che sono necessarie al funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

L'azione dell'UE non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo politico del miglioramento della cooperazione internazionale esistente fra la Commissione e l'Autorità per

³ Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali, GU L 183 del 22.7.2003, pag. 12.

⁴ Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali, GU L 202 del 4.8.2009, pag. 36.

la concorrenza e i mercati del Regno Unito. Il miglioramento di tale cooperazione può essere raggiunto più efficacemente mediante un accordo integrativo vincolante all'accordo SCC, concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza disciplina la cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza dell'UE e dei suoi Stati membri, da un lato, e quella del Regno Unito dall'altro. Per quanto riguarda gli Stati membri, l'accordo si applica solo alla cooperazione nel contesto dell'attuazione del diritto della concorrenza dell'UE, e non del diritto nazionale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta dell'atto giuridico dipende dall'accordo SCC e dalla decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI *EX POST*, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni *ex post* / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante il processo negoziale gli Stati membri dell'UE sono stati consultati regolarmente tramite il Gruppo di lavoro "Regno Unito" del Consiglio. La Commissione ha inoltre intrattenuto scambi con le autorità nazionali garanti della concorrenza che formano la Rete europea della concorrenza.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non è necessaria alcuna valutazione d'impatto. L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza è conforme alle istruzioni del mandato del Consiglio, che non prevedono altre opzioni per attuare tale mandato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

Nel contesto della cooperazione contemplata dal presente accordo, i dati personali sono tutelati dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito, e dall'allegato 21 della legge del 2018 sulla protezione dei dati, introdotto dalla legge del Regno Unito *Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020*, sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dell'UE.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza prevede inoltre che i dati personali possano essere condivisi solo ai fini di indagini su questioni per le quali essi erano stati ottenuti inizialmente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ASPETTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Gli Stati membri adotteranno se del caso, le misure necessarie per dare piena efficacia all'accordo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza prevede la notifica delle attività di esecuzione che incidono in modo significativo sugli interessi rilevanti dell'altra parte, regole sulla cortesia passiva, e disposizioni sulla cooperazione pratica fra la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito.

L'accordo in oggetto autorizza altresì la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri, nell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE, a trasmettere informazioni all'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito, a ricevere informazioni da tale autorità e ad avviare discussioni in merito, come pure a utilizzare tali informazioni come mezzo di prova. L'accordo autorizza lo scambio di informazioni fra le autorità garanti della concorrenza nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto interno ad esse applicabile. Se utilizzate come mezzo di prova, le informazioni scambiate devono essere usate solo in relazione alla questione per la quale sono state raccolte dall'autorità trasmittente. L'accordo prevede regole in materia di riservatezza delle informazioni condivise ai sensi delle sue disposizioni.

Nessuna modifica del diritto interno vigente e nessuna misura incompatibile con il diritto interno vigente da parte di un'autorità garante della concorrenza possono inoltre essere richieste sulla base dell'accordo.

L'accordo di cooperazione in materia di concorrenza disciplina anche le modalità dello scambio di informazioni fra le parti sulle questioni tecniche relative al suo funzionamento, le modalità di comunicazione, e le modalità con cui trattare un eventuale uso o un'eventuale divulgazione accidentali delle informazioni.

Viene stabilito che, su richiesta di una di esse, le parti procedano a un riesame congiunto dell'attuazione dell'accordo entro due anni dalla sua entrata in vigore.

L'accordo contiene infine disposizioni riguardanti la sua approvazione ad opera delle parti, la sua entrata in vigore e la sua denuncia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2025/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo fra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza ("l'accordo") è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Lo scopo dell'accordo è promuovere e inquadrare la cooperazione e il coordinamento esistenti in materia di concorrenza fra le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un lato, e quelle del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'altro, ai fini di una più efficiente applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito. Se le autorità garanti della concorrenza dell'Unione e del Regno Unito cooperano sulla base dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), del 30 dicembre 2020, l'articolo 361, paragrafo 4, prevede che le parti possano concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento in materia di concorrenza. L'accordo costituisce un tale accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) In conformità dei trattati, la Commissione deve garantire che si proceda, a nome dell'Unione, alla notifica al Regno Unito di cui all'articolo 14 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
- (5) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data [...],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione nell'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*